

11. Visto per "motivi religiosi" (V.S.U. o V.N.)

E' un visto di tipo "C" o "D", della durata fino a 90 gg (tipo "C") ovvero da 91 a 365 gg. (tipo "D"), per 1, 2 ingressi o multipli.

Il visto per motivi religiosi consente l'ingresso ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, ai religiosi ed ai ministri di culto stranieri appartenenti ad organizzazioni confessionali, che intendono partecipare a manifestazioni di culto o esercitare attività ecclesiastica, religiosa o pastorale.

I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono:

- l'effettiva condizione di "religioso" o di ministro di culto nell'ambito della propria organizzazione di appartenenza;
- documentate garanzie circa il carattere religioso della manifestazione o delle attività addotte a motivo del soggiorno in Italia;
- nei casi in cui le spese di soggiorno dello straniero non siano a carico di Enti religiosi, l'interessato deve disporre di mezzi di sussistenza non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'Interno con la Direttiva di cui all'art. 4, comma 3 del Testo Unico Immigrazione (D. Lgs. n. 286/98) e successive modifiche ed integrazioni;
- assicurazione sanitaria.

Nel caso di invito da parte di una associazione di culto, operante di fatto in Italia e non riferibile a confessioni che hanno stipulato intese con lo Stato italiano o ad enti di culto riconosciuti giuridicamente, il visto verrà rilasciato solo previa verifica da parte del Ministero dell'Interno della natura di culto dell'ente e della conformità del suo statuto ai principi dell'ordinamento italiano.

Ai richiedenti che intendano (o siano chiamati a) frequentare corsi di noviziato, studi religiosi o formazione religiosa sarà concesso - qualora ne ricorrano le condizioni ed in presenza dei requisiti richiesti - un visto per *studio*.

Ai richiedenti che intendano (o siano chiamati a) svolgere mansioni riconducibili ad attività lavorativa sarà concesso - qualora ne ricorrano le condizioni ed in presenza dei requisiti richiesti - un idoneo visto per *lavoro*, al fine anche di consentire l'adeguata copertura assicurativa e sanitaria del lavoratore, secondo le modalità stabilite per la specifica tipologia di visto.

Ai richiedenti "*non religiosi*" che intendano partecipare a pellegrinaggi o ad altre manifestazioni di culto sarà concesso, se ne ricorrono le condizioni, un visto per turismo.

Agli stranieri chiamati a svolgere attività lavorativa presso Enti od Organizzazioni dello Stato Vaticano, dovrà essere rilasciato un visto per *residenza elettiva*, in presenza del previsto attestato dell'organismo vaticano competente.